



COMUNE DI LASCARI

Provincia di Palermo

POLIZIA MUNICIPALE

Notiziario n.7/2010

Vietato il caschetto (c.d. scodella) per i ciclomotori dal 12 ottobre 2010

Con le modifiche introdotte dalla **legge n. 120 del 29/07/10**, **non saranno più utilizzabili** i caschi per ciclomotore, quelli che, all'interno della calotta, hanno il marchio **DGM** (acronimo di Direzione Generale Motorizzazione).

La normativa previgente indicava che "Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; mentre ora occorre "un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria."

Fermo restando che sono esenti dall'obbligo di indossare il casco i conducenti e i passeggeri dei ciclomotori e motoveicoli a 3 o a 4 ruote dotati di carrozzeria chiusa e di quelli a 2 o a 3 ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, le modifiche apportate al C.d.S. hanno assegnato un termine per mettersi in regola, concedendo l'utilizzo dei vecchi caschi DGM fino *al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge*, ovvero il prossimo **12 ottobre 2010**, data dalla quale chiunque sarà sorpreso a circolare alla guida o anche solo come trasportato di un ciclomotore con il vecchio casco "DGM" sarà trattato come colui che non lo usa proprio, con una sanzione pari a **€ 74.00**, con il conseguente ed obbligatorio **sequestro** del casco (*non più regolare*) ma soprattutto con il **fermo amministrativo** del veicolo per **60 giorni** e per **90 gg.** in caso di recidiva – alla terza volta - in un biennio.

Ecco l'etichetta che si trova all'interno della calotta dei caschi **non più in regola**



Etichetta che si trova all'interno della calotta dei **caschi da utilizzare**



Sull'etichetta dei caschi omologati, devono essere indicati il codice **alfanumerico** distinto da una lettera **E** cerchiata che indica l'omologazione ECE insieme al numerino che l'accompagna che sottintende il Paese di rilascio (E1 Germania, E2 Francia, **E3 ITALIA**, E4 Paesi B., E5 Svezia, E6 Belgio, E7 Ungheria, E8 Rep. Ceca E9 Spagna, E10 Jugoslavia, E11 Regno Unito, E12 Austria, E13 Lussemburgo, E14 Svizzera, E16 Norvegia, E17 Finlandia, E18 Danimarca E19 Romania, E20 Polonia, E21 Portogallo, E22 Feder. Russa, E23 Grecia, E24 Irlanda, E25 Croazia, E26 Slovenia, E27 Slovacchia, E29 Estonia, E31 Bosnia Erzegovina, E32 Lituania, E37 Turchia, E42 Comunità Europea), più il numero di omologazione. Alcuni Stati aggiungono la sigla **R22** che indica la normativa di omologazione di riferimento (ECE 22); la versione di questo regolamento è rilevabile dai primi due numeri della cifra al centro (02, 03, 04 e 05; quella vigente è la 05, ma quelle precedenti sono tuttora riconosciute). I restanti numeri identificano il modello ed il produttore.

Segue una denominazione che può essere di tre tipi: "P" staper "Protective", "NP" per "Not protective" e "J" per "Jet". La seconda cifra, a destra, indica, invece, il progressivo di fabbricazione.

La mancanza dell'etichetta comporterà il **sequestro** del casco stesso, finalizzato alla confisca.

"Ricorda che indossare il casco e tenerlo ben allacciato ti può salvare la vita"

IL COMANDANTE P.M.